

ATTO D'INTESA 9 FEBBRAIO 1993

Approvazione dello schema di atto di intesa tra Stato e regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(pubbl. sulla G.U. n. 55 dell'8 marzo 1993, suppl. ord. n. 25)

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 febbraio 1993, ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'atto di intesa di seguito specificato, proposto dal Ministero della sanità:

LA CONFERENZA STATO-REGIONI

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto, in particolare, l'art. 116 di detto testo unico il quale prevede che le regioni e le province autonome, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale istituiscano un albo degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, subordinando l'iscrizione al possesso dei seguenti requisiti minimi: a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti;

Visto, altresì, l'art. 113, commi 1 e 2, di detto testo unico che pone in capo alle regioni e province autonome le competenze relative alle funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Ritenuta l'opportunità di definire criteri ed indirizzi omogenei per l'adozione, da parte delle singole regioni e province autonome, della disciplina di cui trattasi;

Ritenuto che ricorrono ragioni di opportunità per armonizzare, nelle diverse regioni e province autonome, anche le disposizioni riguardanti le modalità di accertamento dei requisiti per l'iscrizione agli albi, le cause che danno luogo alla cancellazione, la vigilanza sull'attività degli enti ausiliari;

Rilevato che l'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, ma non comporta di per sé l'obbligo per le unità sanitarie locali di procedere alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 117 del testo unico con ogni ente ausiliario che abbia conseguito tale iscrizione,

APPROVA

Il seguente atto di intesa per l'uniforme disciplina della materia di cui trattasi

Articolo 1.

Albo degli enti ausiliari senza fini di lucro

1. Ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono iscritte agli albi delle regioni e delle province autonome le sedi operative degli enti ausiliari che, senza fini di lucro e indipendentemente dalla denominazione, erogano servizi rivolti a cittadini che si trovano in condizioni di tossicodipendenza.

2. Le sedi operative di cui al precedente comma possono svolgere la propria attività in forma residenziale o in forma semiresidenziale con ospitalità e attività diurna quotidiana di almeno otto ore e per non meno di cinque giorni la settimana. L'iscrizione agli albi delle sedi operative che svolgono la loro attività con modalità diverse è disciplinata da altro provvedimento.

Articolo 2.

Requisiti soggettivi

1. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso, da parte dell'ente ausiliario, della personalità giuridica di diritto pubblico o privato o della qualità di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile ovvero di organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, o di cooperativa sociale, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, purché iscritte nei rispettivi registri o albi, ove istituiti.

Articolo 3.

Requisiti strutturali

1. Tutte le sedi operative devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme legislative e regolamentari nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi ed in genere di sicurezza, relativamente alla destinazione d'uso e per la capienza massima richiesta. E' a carico del richiedente l'iscrizione, dimostrare il possesso delle licenze, concessioni o autorizzazioni prescritte.

2. Le sedi operative residenziali e semiresidenziali possono essere ubicate sia in aree di insediamento abitativo che in aree rurali e comunque in zona salubre.

3. La capacità ricettiva delle sedi operative non può essere inferiore a otto ospiti tossicodipendenti e, di norma, non superiore a trenta. Le sedi con capacità ricettiva superiore a trenta ospiti dovranno organizzare la loro attività terapeutica in moduli non superiori a trenta unità. Le sedi enti dovranno adeguarsi alle indicazioni predette entro il termine massimo di due anni.



4. In ogni struttura residenziale, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle specifiche normative regionali e locali, devono essere garantiti i seguenti requisiti minimi:

- a) camere da letto con massimo di otto posti;
- b) locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;
- c) locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero di ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici ;
- d) locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa;
- e) lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti;
- f) locali e servizi per il responsabile della struttura e per gli operatori;

locali per attività riabilitative adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo.

5. Per le strutture semiresidenziali devono essere garantiti i minimi indicati nel precedente comma 4, ad eccezione di quanto precisato alle lettere a), b) ed e), ferma restando l'esigenza di dotare la struttura di un numero di servizi igienici adeguato.

6. Possono essere iscritte con riserva all'albo di cui sopra le sedi operative degli enti ausiliari, già iscritte i cui locali non siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti comma e che, a causa di esigenze tecniche da enunciarsi nella domanda, non possano essere immediatamente adeguate, l' adeguamento deve comunque avvenire entro il termine massimo di tre anni, trascorsi i quali se non sono state eliminate le irregolarità strutturali, la concessione con riserva della sede è revocata.

Articolo 4.

Requisiti funzionali

1. L'attività educativo-assistenziale deve essere svolta in conformità al progetto riabilitativo e al regolamento interno di ciascuna sede operativa, residenziale o semiresidenziale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche regionali.

2. Il progetto riabilitativo, in relazione alle finalità proprie della sede operativa, deve ispirarsi ai seguenti criteri ed obiettivi:

- a) rispettare i fondamentali diritti della persona ed escludere nelle diverse fasi dell'intervento ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella struttura;
- b) promuovere il raggiungimento, da parte dei soggetti inseriti nella struttura, di uno stato di maturità e di autonomia;
- c) descrivere la metodologia degli interventi con riferimento ai principi informatori dell'attività degli operatori, alla definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento del progetto riabilitativo, alla descrizione degli interventi di carattere psicologico, educativo e sociale predisposti, alle modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature per l'effettuazione del progetto stesso;
- d) indicare i posti eventualmente riservati ai minori;

indicare i posti eventualmente riservati o disponibili alle misure alternative alla detenzione e agli arresti domiciliari, evidenziando la eventuale destinazione degli stessi all'area degli adulti, dei minori e dei giovani-adulti con le conseguenti specificità.

3. Il regolamento interno deve prevedere espressamente:

- a) la garanzia che gli utenti, al momento della ammissione, siano informati sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si richiede il rispetto e diano il proprio assenso. Nel caso in cui il soggetto sia minorenni il suo assenso è convalidato da chi esercita la potestà parentale;
- b) le modalità di ammissione, di fruizione del servizio e di dimissione;
- c) le regole di vita comunitaria, anche con riguardo alle norme comportamentali per i tossicodipendenti ammessi alle strutture e affetti da forme potenzialmente infettive;
- d) le prestazioni e i servizi forniti agli ospiti;
- e) le attività educative e riabilitative regolarmente svolte;
- f) il divieto per l'ente ausiliario di richiedere, oltre alle rette, anticipazioni o contributi finanziari ai soggetti ospitati per effetto di convenzione ovvero alle loro famiglie.

4. Tutte le sedi operative, sia residenziali che semiresidenziali, devono inoltre:

- a) utilizzare una cartella personale degli utenti;
- b) provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o danni secondo le normative vigenti per gli ospiti e gli operatori;
- c) garantire, anche con l'eventuale apporto degli ospiti, una efficace organizzazione delle attività connesse alla pulizia dei locali, alla cucina, alla lavanderia. Tale organizzazione deve essere garantita anche nelle strutture semiresidenziali, in relazione ai tempi di apertura e agli specifici interventi effettuati.

Articolo 5.

Personale

1. Ogni struttura deve possedere un organico di personale adeguato, in numero e qualità, alla tipologia dell'intervento praticato.

2. Ai fini di garantire l'uniformità degli interventi su tutto il territorio nazionale e la corrispondente qualità delle prestazioni, il personale operante in ogni struttura deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato, ove richiesto, dai titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative nazionali e regionali vigenti.

3. Per le sedi operative la cui attività è riconducibile all'area pedagogico-riabilitativa l'organico del personale non deve essere inferiore a due operatori a tempo pieno, con impegno di almeno trentasei ore settimanali di servizio, per ogni gruppo di venti ospiti e per successivi gruppi fino a venti quando si tratti di strutture residenziali ovvero per ogni gruppo di venticinque ospiti e per successivi gruppi fino a venticinque quando si tratti di strutture semiresidenziali. Almeno uno di detti operatori deve essere in possesso della qualifica professionale di educatore, o assistente sociale, o psicologo, o sociologo, o pedagogista, o medico o di titoli equipollenti mentre il secondo operatore deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore e aver acquisito una esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore. Qualora i predetti operatori abbiano effettuato un percorso riabilitativo, questo deve essere stato completato con esito positivo da almeno un anno.

4. Per le sedi operative la cui attività è riconducibile all'area terapeutico-riabilitativa l'organico del personale non deve essere inferiore a due operatori a tempo pieno, con impegno di almeno trentasei ore settimanali di servizio, per ogni gruppo fino a quindici e per successivi gruppi fino a quindici ospiti quando si tratti di strutture residenziali ovvero per ogni gruppo fino a venti ospiti e per successivi



gruppi fino a venti quando si tratti di strutture semiresidenziali. Detti operatori devono essere in possesso della qualifica di educatore, o assistente sociale, o psicologo, o sociologo, o pedagogista, o medico o di titoli equipollenti.

5. La continuità della presenza assistenziale deve essere assicurata nell'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, nelle strutture residenziali, avvalendosi anche dell'apporto di altri operatori dipendenti, volontari o obiettori, adeguatamente formati. Per ogni modulo operativo di cui al precedente art. 3, nelle ore diurne deve essere assicurata la presenza contemporanea di almeno due operatori, dei quali almeno uno in possesso delle qualifiche professionali sopra indicate.

6. L'ente ausiliario deve assicurare programmi periodici di aggiornamento per i propri operatori, anche mediante la partecipazione ai programmi di aggiornamento organizzati dalle unità sanitarie locali o dalle regioni. Deve inoltre assicurare un idoneo progetto annuale di supervisione da attuare con l'impiego di qualificati esperti che non appartengano al nucleo gestionale ed educativo della sede operativa.

Articolo 6.

Responsabile della struttura

1. In ogni sede operativa deve essere indicato un responsabile che deve possedere professionalità, competenza ed esperienza adeguate rispetto al progetto riabilitativo e alle dimensioni della struttura.

2. Ove detto responsabile non possieda taluno dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 5 deve essere affiancato da un operatore professionale che, in tal caso, viene individuato come referente del progetto riabilitativo.

Articolo 7.

Domanda di iscrizione all'albo

1. La domanda di iscrizione all'albo deve essere inoltrata alla regione direttamente o tramite l'unità sanitaria locale competente per territorio e deve essere corredata da:

- a) documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6;
- b) relazione informativa che indichi il numero e la tipologia dell'utenza e delle prestazioni da fornire, il progetto riabilitativo, le generalità del responsabile della sede operativa;
- c) atto costitutivo e statuto;
- d) regolamento interno;
- e) copia della cartella personale da utilizzare per gli utenti;
- f) certificato antimafia;
- g) bilancio preventivo e consuntivo;
- h) planimetrie delle strutture con la destinazione dei locali;
- i) elenco nominativo del personale, recante per ciascun operatore l'indicazione del curriculum di studio e professionale, del ruolo ricoperto nella sede operativa, del tipo di rapporto, dell'orario settimanale;
- l) documentazione comprovante la copertura dei rischi, come previsto all'art. 4, comma 4, lettera b).

Articolo 8.

Modalità istruttorie

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, l'attività istruttoria è esercitata dalla regione o dai competenti settori della unità sanitaria locale in collaborazione con il SERT competente per territorio e si esplica mediante l'esame della domanda e della documentazione presentate dal richiedente, la visita alla sede operativa, colloqui con il responsabile della gestione e può comportare la richiesta di integrare la documentazione già prodotta.

2. L'attività istruttoria deve tendere a verificare: a) il rispetto degli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; b) il possesso dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione all'albo.

Articolo 9.

Iscrizione nell'albo

1. L'iscrizione nell'albo è disposta con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. Della avvenuta iscrizione è data comunicazione, oltre che al soggetto interessato, all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità di accoglienza delle sedi operative residenziali, successivamente all'iscrizione all'albo, è soggetto ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione, previa documentata richiesta da parte dell'ente gestore.

Articolo 10.

Criteri di vigilanza

1. L'attività di vigilanza è esercitata, in conformità alle normative vigenti, nei confronti di tutte le sedi operative per tossicodipendenti iscritte nell'albo regionale, qualunque sia la loro qualificazione giuridica. La vigilanza è finalizzata ad accertare l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di assistenza sociale e sanitaria, il rispetto dei diritti degli utenti, la



rispondenza ai requisiti igienico sanitari ed edilizi imposti dalle vigenti normative, la permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione nell'albo.

2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti, sugli ospiti, sul personale, sull'alimentazione e sull'idoneità della struttura edilizia è esercitata, secondo le rispettive competenze, dal comune o dall'unità sanitaria locale.

3. L'attività di vigilanza si esplica mediante visite periodiche ordinarie, almeno annuali, e straordinarie alla sede operativa. Il responsabile della struttura deve essere ascoltato in relazione alle visite effettuate e può presentare all'unità sanitaria locale memorie scritte in ordine alle stesse. Le inosservanze riscontrate devono essere immediatamente comunicate alla regione per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

4. Ogni sede operativa trasmette annualmente alla regione e all'unità sanitaria locale competente territorialmente il bilancio di previsione nonché il conto consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 11.

Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è disposta con decreto, sentita l'unità sanitaria locale competente, qualora si accerti:

a) il venir meno dei requisiti minimi ed il responsabile della sede operativa, previamente diffidato, non abbia provveduto agli adeguamenti necessari nel termine assegnato;

b) la sussistenza di gravi carenze di funzionamento o la violazione di norme di legge o di regolamento, con pregiudizio per gli utenti o per gli operatori.

2. La regione trasmette copia del provvedimento di cancellazione dall'albo all'unità sanitaria locale e al comune nel cui territorio è **ubicata la sede operativa.**

3. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all'albo o avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso il ricorso al T.A.R.

Articolo 12

Poteri sostitutivi della regione

1. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attività istruttoria e di vigilanza, la regione assegna all'unità sanitaria locale un termine per provvedere, determinato in relazione alla gravità della situazione. In caso di ulteriore inerzia la regione, avvalendosi di propri dipendenti o di dipendenti di altra unità sanitaria locale o di enti locali, che siano in possesso di adeguate esperienze in relazione all'attività di vigilanza da svolgere, all'uopo designati con decreto del Presidente della giunta regionale, si sostituisce alla unità sanitaria locale inadempiente nell'esercizio delle attività di controllo necessarie a verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo e il buon funzionamento della sede operativa.

